

1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Giuseppe Lupo | Presidente |
| 2) Rita Paola Terramagra | Consigliere |
| 3) Gabriele Strano | Giudice Ausiliario relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al n. 1980/2018 R.G. e al n. 2030/2018 ,
rispettivamente promosse in grado di appello

DA

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, P.I.
00339370272 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta,
Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian e Giuseppe
Cottone - appellante-

CONTRO

SICILY BY CAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore
(P.I. 00105050827), rapp.ta e difesa dagli avvocati avv.ti Valerio Scimeni e
Valentina Carra - appellato-

e nei confronti di

COMUNE DI AMALFI, in persona del Sindaco pro tempore, CF:
00472320654 -appellato contumace-



2

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA, in persona del Sindaco pro tempore, CF: 80004930931, rapp.ta e difesa dall'avv. Sabrina Francescutti; - appellato ed appellante incidentale -

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA S.p.A. con sede in Palermo (P.I. 04739330829) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eliana D'Aura; - appellato-

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, CF: 00080270838 -appellato contumace-

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA, in persona del Sindaco pro tempore, CF: 00245430236 -appellato contumace-

COMUNE DI PIACENZA, in persona del Sindaco pro tempore, CF: 00231300526 -appellato contumace-

COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore, CF:026966308587 -appellato contumace-

PREFETTURA DI LODI, in persona del legale rappresentante pro tempore CF: 92526810152 -appellata contumace-

PREFETTURA DI ROMA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , CF: 80197350582 -appellata contumace-

E da

ROMA CAPITALE, CF 02438750586 in persona della Sindaca pro tempore rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella -appellante-

CONTRO

SICILY BY CAR SPA, in persona del legale rappresentante (P.I. 00105050827), rapp.ta e difesa dagli avvocati avv.ti Valerio Scimeni e Valentina Carra - appellato-

e nei confronti di



3

COMUNE DI AMALFI, in persona del Sindaco pro tempore, CF:
00472320654 -appellato contumace-

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, CF:
00080270838 -appellato contumace-

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA, in persona del Sindaco pro
tempore CF: 00245430236 -appellato contumace-

COMUNE DI PIACENZA, in persona del Sindaco pro tempore, CF:
00231300526 -appellato contumace-

COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore,
CF:026966308587 -appellato contumace-

PREFETTURA DI ROMA, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore , CF: 80197350582 -appellata contumace-

PREFETTURA DI LODI, in persona del legale rappresentante pro tempore
CF 92526810152 -appellata contumace-

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA S.p.A. con sede in
Palermo (P.I. 04739330829), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eliana D'Aura; - appellato-

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, P.I.
00339370272 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, e
Nicoletta Ongaro - appellato-

Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai sensi dell'art.
83, comma 7 lett h) del D.L. 18/2020.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la società di autonoleggio SICILY
BY CAR S.p.A. proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 296
2015 0011832566, notificatale il 21.04.2015 da Riscossione Sicilia Spa.,



4

volta alla riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.s. accertate da varie Amministrazioni locali, fra le quali anche i Comuni di Venezia e Roma Capitale, odierni appellanti.

Deduceva, in particolare, la mancata notifica dei verbali di contestazione, l'inesistenza del titolo esecutivo; il difetto di legittimazione sostanziale dell'opponente, la nullità della cartella opposta per violazione della legge 212/2000 e della legge 241/1990, l'intervenuta decadenza degli opposti dal potere di procedere all'esecuzione per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 25 DPR 602/73, come modificati dal D.Lgs. 46/99.

Si costituiva Riscossione Sicilia s.p.a., quale agente del servizio di riscossione per la Provincia di Palermo, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto.

Si costituivano, inoltre l'Amministrazione di Roma Capitale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palermo in favore di quello di Roma, e nel merito, contestando tutti i motivi di impugnazione di parte attrice, chiedendone il rigetto; il Comune di Messina, eccependo di avere regolarmente notificato alla società attrice il verbale di accertamento riportato nella cartella impugnata e di non avere ricevuto da questa la dichiarazione relativa ai dati dell'effettivo locatario del mezzo in questione, nonché, in ordine alle eccezioni di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di citazione, rilevando che, trattandosi di vizi riguardanti la cartella, unico soggetto legittimato a risponderne era soltanto la società incaricata della riscossione e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'impugnazione; il Comune di Venezia contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto; il Comune di Amalfi e le prefetture di Roma e di Lodi, eccependo la carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione.



5

Gli altri convenuti rimanevano contumaci.

Disposta la sospensione della cartella impugnata e istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta in atti, Il Tribunale adito, con sentenza n. 1597 del 3/04/2018, preliminarmente, qualificava l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. comma I e rigettava le eccezioni di incompetenza per territorio e per valore.

Nel merito, accoglieva l'opposizione, sul rilievo che, a fronte dell'asserita mancata notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni, nessuna delle amministrazioni convenute aveva fornito prova dell'avvenuta notifica, con la conseguenza che doveva essere ritenuto inesistente il titolo posto a fondamento dell'iscrizione dei relativi crediti; e per l'effetto, dichiarava la nullità della cartella di pagamento e condannava in solido le parti convenute alle spese in favore dell'opponente. Asseriva che l'art. 196 C.d.S., in caso di noleggio di autovettura senza conducente ex art. 84 C.d.S., prevedeva la responsabilità per la violazione delle norme del C.d.S. a carico dell'autore della trasgressione e del locatario dell'autovettura e che in tale previsione andava inquadrata la concreta fattispecie. Rilevava che la società opponente aveva documentato di avere ottemperato all'obbligo, sancito da una circolare del Ministero dell'Interno, di comunicare tempestivamente all'amministrazione creditrice le generalità del locatario del mezzo preso a noleggio, onde indirizzare allo stesso la notifica del verbale di contestazione prescritta dal C.d.S..

Avverso tale sentenza proponevano appello principale il Comune di Venezia (giudizio RG 1980/2018) e Roma Capitale (giudizio RG 2030/2018) e appello incidentale il Comune di Casarsa della Delizia.

Si costituiva in giudizio Sicily by car chiedendo il rigetto



6

dell'impugnazione.

Si costituiva altresì Riscossione Sicilia s.p.a chiedendo l'accoglimento degli appelli principali.

Con ordinanza del 22.02.2019, la Corte disponeva che al presente giudizio, recante il n. di R.G. 1980/2018, fosse riunito quello recante il n. di R.G. 2030/2018, trattandosi di appello avverso la medesima sentenza.

All'esito della trattazione scritta del 12.03.2021, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'APPELLO PRINCIPALE DEL COMUNE DI VENEZIA

Con il primo motivo, il Comune contesta la sentenza deducendo l'errore del Giudice di prime cure per avere ritenuto che la locatrice fosse esente dall'applicazione del principio di solidarietà per il pagamento della sanzione, per il solo fatto di aver comunicato, al Comune interessato nominativo e generalità del soggetto al quale aveva concesso in locazione il veicolo di sua proprietà. Puntualizza di non avere mai negato che la locatrice, dopo aver ricevuto la notificazione del verbale di contestazione delle violazioni, avesse provveduto a comunicare il nominativo del soggetto al quale aveva noleggiato l'autovettura, ma di avere contestato, tuttavia, il tenore di questa comunicazione, in quanto inidonea a consentire la notificazione del verbale all'indicato locatario.

L'esame della doglianza è logicamente subordinata al vaglio del motivo seguente, che si passa a scrutinare.

Con il secondo motivo, l'appellante contesta la tesi del primo Giudice per avere questi ritenuto che la società locatrice non fosse solidalmente responsabile con il locatario autore della infrazione per il pagamento di quanto dovuto a titolo di sanzione, deducendo l'erroneità di questa lettura



7

degli artt. 84 e 196 C.d.S. enunciata dal primo Giudice.

La censura è fondata.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, nel caso di vetture date in noleggio, il locatore del veicolo è responsabile in solido con il locatario e il conducente, giacché l'art. 196 codice della strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore (Cass. ordinanza n. 1845 del 25.1.2018). Nello stesso senso anche la pronunzia n. 9675 del 26.5.2020: "In tema di sanzioni amministrative in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione, l'articolo 196 del codice della strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello. La *ratio* di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di noleggio il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti (dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del comune verso quest'ultimo".

Questa Corte non ignora l'esistenza di un altro orientamento della



8

stessa Suprema Corte, che escluderebbe la solidarietà della locatrice dell'autovettura con gli altri soggetti indicati (locatario e autore della trasgressione), espresso da ultimo da Cass. Ordinanza n. 10833 del 5.6.2020, secondo la quale “In tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo.”

Tuttavia, si ritiene di aderire al primo orientamento per le convincenti ragioni espresse dalla cit. Cass. 1845/2018: il codice della strada ha previsto soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi dell'usufruttario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria; non ha invece menzionato il semplice locatore del veicolo; e ciò per l'evidente ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione nei confronti del Comune di Venezia.

**L'APPELLO PRINCIPALE DI ROMA CAPITALE e
L'APPELLO INCIDENTALE DEL COMUNE DI CASARSA DELLA
DELIZIA.**

Roma Capitale, con appello principale, e il Comune di Casarsa della Delizia, con appello incidentale, contestano anch'esse la tesi del primo Giudice per avere questi ritenuto che la società locatrice non fosse solidalmente responsabile con il locatario autore della infrazione per il pagamento di quanto dovuto a titolo di sanzione, deducendo l'erroneità di



9

questa lettura degli artt. 84 e 196 C.d.S. enunciata dal primo Giudice.

I gravami sono fondati per le ragioni sopra esposte.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione nei confronti di Roma Capitale e nei confronti del Comune di Casarsa della Delizia.

LE DIFESE ULTERIORI DI SICILY BY CAR

L'appellata Sicily by Car reitera in questo giudizio, a fondamento del chiesto rigetto degli appelli, la censura relativa all'avvenuta decadenza ex artt. 17 e 25 d.p.r. 602/1973 del concessionario dal potere di procedere all'esecuzione del credito portato dalla cartella opposta, nonché l'eccezione di nullità dell'estratto di ruolo a cartella di pagamento, per violazione dell'art. 7 L.212/2000 e della L. 241/1990.

La prima censura è infondata, tenuto conto che l'art. 17 D.P.R. 602/73 è stato abrogato dalla L. 156/2005 e dagli atti non risulta la violazione dei termini previsti per la notifica della cartella esattoriale. Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito che "In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del codice della strada - relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali -, sia dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689". (Cass. sentenza n. 4375 del 20.2.2008).

Quanto alla seconda doglianza, rileva la Corte che la menzione delle violazioni in questo giudizio di appello è eccessivamente generica e pertanto, inammissibile.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano:

a carico di Sicily by Car e a favore del Comune di Venezia in ragione di €



10

4.000,00 per compensi oltre oneri forfetari, CPA e IVA per il giudizio di primo grado, ed € 4.500,00 per questo grado di giudizio oltre oneri forfetari, CPA e IVA ed € 827 per spese;

a carico di Sicily by Car e a favore di Roma Capitale in ragione di € 4.000,00 per compensi oltre oneri forfetari, CPA e IVA per il giudizio di primo grado, ed € 4.500,00 per questo grado di giudizio oltre oneri forfetari, CPA e IVA ed € 1581,00 per spese;

a carico di Sicily by Car e a favore del Comune di Casarsa della Delizia in ragione di € 2.000,00 per compensi oltre oneri forfetari, CPA e IVA per il giudizio di primo grado, ed € 2.500,00 per questo grado di giudizio oltre oneri forfetari, CPA e IVA ed € 355,00 per spese ;

compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Le spese di questo grado del giudizio si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1597 del 3 aprile 2018, appellata in via principale dal comune di Venezia e dall'amministrazione di Roma Capitale e, in via incidentale dal Comune di Casarsa della Delizia rigetta l'opposizione proposta da Sicily By Car avverso la cartella esattoriale n. 296 2015 00118325666, limitatamente alle sanzioni amministrative comminate dal Comune di Venezia, dall'Amministrazione Roma Capitale e dal Comune di Casarsa della Delizia.

3) condanna:

Sicily by Car al pagamento in favore del Comune di Venezia delle spese del giudizio in ragione di € 4.000,00 per compensi oltre oneri forfetari, CPA e IVA per il giudizio di primo grado, ed € 4.500,00 per questo grado di giudizio oltre oneri forfetari, CPA e IVA ed € 827 per spese ;

Sicily by Car al pagamento in favore dell'Amministrazione di Roma



11

Capitale delle spese del giudizio in ragione di € 4.000,00 per compensi oltre oneri forfetari, CPA e IVA per il giudizio di primo grado, ed € 4.500,00 per questo grado di giudizio oltre oneri forfetari, CPA e IVA ed € 1581,00 per spese ;

Sicily by Car al pagamento in favore del Comune di Casarsa della Delizia delle spese del giudizio in ragione di € 2.000,00 per compensi oltre oneri forfetari, CPA e IVA per il giudizio di primo grado, ed € 2.500,00 per questo grado di giudizio oltre oneri forfetari, CPA e IVA ed € 355,00 per spese ;

4) compensa le spese tra le altre parti;

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 8 luglio 2021.

Il Giudice Ausiliario relatore
Gabriele Strano

Il Presidente
dott. Giuseppe Lupo

